



CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI PENSIONATI DI VECCHIAIA Anno 2024

Art. 1 - PREMESSA

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP), in ottemperanza alle finalità di cui all'art.3, comma 3, dello Statuto, nel rispetto delle norme di cui al Capo XIII del Regolamento delle forme di assistenza dell'Ente e nel limite degli stanziamenti determinati dal Consiglio di amministrazione, eroga un contributo in favore di titolari di pensione di vecchiaia erogata dall'Ente, non più in attività, che si trovino in condizione di disagio economico, con la finalità di garantire un sostegno per la sussistenza e la dignità della persona.

Art. 2 - REQUISITI

Possono presentare domanda per l'accesso al contributo, di cui all'art. 1 del presente Bando, i pensionati di vecchiaia erogata dall'ENPAP, non più iscritti all'Ente e in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi, che siano titolari del trattamento pensionistico da almeno un intero anno e che abbiano un indicatore ISEE del nucleo familiare, relativo all'ultima annualità fiscalmente disponibile, non superiore all'importo di euro 9.000,00 (novemila/00).

In virtù dei previsti requisiti di regolarità necessari per l'accesso al contributo il pensionato di vecchiaia erogata dall'Ente, che non risulti in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi, dovrà procedere alla relativa **regolarizzazione entro e non oltre il termine perentorio assegnato dall'Ente con apposita richiesta**, a pena di decadenza della domanda, con conseguente esclusione dalla graduatoria del presente bando e diniego della prestazione.

In caso di idoneità dell'istanza ai fini della graduatoria, se le irregolarità dovessero essere di importo inferiore all'entità del contributo eventualmente spettante (al netto delle ritenute fiscali), quest'ultimo potrà concorrere alla copertura delle somme dovute dall'iscritto e la prestazione verrà liquidata per la sola differenza.

L'accertamento dell'assenza dei requisiti che hanno dato titolo al contributo, anche posteriormente all'erogazione, determina la decadenza dal beneficio e la conseguente ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.

Art.3 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere presentata entro il termine ultimo del **30 giugno 2024**, a pena di inammissibilità, esclusivamente in via telematica accedendo alla sezione "Prestazioni Assistenziali" dell'Area Riservata del sito internet dell'Ente <https://areariservata.enpap.it/home/> utilizzando lo SPID oppure la CIE oppure autenticandosi con il proprio numero di matricola o codice fiscale) e password.

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata, in formato file, la seguente documentazione:

- **copia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità** del richiedente (obbligatorio per finalizzare la richiesta);
- **dichiarazione dello stato di famiglia;**
- **copia modello ISEE** del nucleo familiare del richiedente, riferito all'ultima annualità fiscalmente disponibile.

Eventuale **documentazione integrativa**, necessaria per l'erogazione del contributo, dovrà essere inoltrata **entro e non oltre il termine perentorio assegnato dall'Ente** per la richiesta di integrazione, a pena di decadenza della domanda. L'invio deve essere effettuato accedendo nuovamente alla domanda già presentata in Area Riservata. Le integrazioni pervenute oltre il termine assegnato determineranno la decadenza della domanda che, pertanto, non sarà considerata ammissibile ai fini della formazione della graduatoria del bando in base ai criteri previsti dal successivo art. 4, con conseguente diniego della prestazione.

Qualora vengano rese dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, l'Ente si riserva di effettuare idonei controlli circa la veridicità delle stesse.

Art.4 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E GRADUATORIA

L'entità del contributo per ciascun beneficiario è determinata in misura pari alla differenza tra l'ammontare massimo erogabile, pari per l'anno 2024 a euro 9.000,00 (novemila/00), e il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF del nucleo familiare.

L'Ente verificherà la sussistenza dei requisiti previsti, nonché l'idoneità della documentazione pervenuta e, all'esito dell'istruttoria, provvederà a formare una graduatoria tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) entità dell'indicatore del modello ISEE del nucleo familiare sulla base dei seguenti punteggi:

Rapporto ISEE del nucleo familiare/Punteggio	
Valore ISEE	Punteggio attribuito
Fino a 5.000,00	punti n. 20
Oltre 5.000,00 - fino a 7.500,00	punti n. 10
Oltre 7.500,00 - fino a 9.000,00	punti n. 6

- b) anzianità di iscrizione all'Ente sulla base seguenti punteggi:

Rapporto anzianità iscrizione a ENPAP/Punteggio	
Numero anni di contribuzione	Punteggio attribuito
Dai 6 ai 10 anni	punti n. 2
Dagli 11 ai 20 anni	punti n. 4
Oltre 20 anni	punti n. 6

Qualora lo stanziamento non fosse sufficiente per soddisfare tutte le richieste validamente pervenute, in caso di parità di punteggio nella graduatoria, la minore entità dell'indicatore ISEE del nucleo familiare del pensionato richiedente è elemento di priorità nella valutazione delle richieste liquidabili.

Art. 5 - INFORMAZIONI

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'Ente nella sezione "SERVIZI PER TE>Contributo Pensionati di vecchiaia". L'ufficio dell'Ente preposto alla gestione delle domande di contributo è il Servizio Welfare cui è possibile rivolgere eventuali richieste di chiarimento utilizzando la sezione ENPAP RISPONDE presente in Area Riservata selezionando tra le informazioni generali (tipologia richiesta) l'argomento "Contributo a sostegno dei pensionati di vecchiaia". È, altresì, possibile contattare il predetto ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 chiamando il numero verde 80041444 (gratuito e raggiungibile da rete fissa nazionale) o il numero di rete fissa 069453261.

* * * * *

Roma, febbraio 2024

Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per gli Psicologi
il Presidente
dott. Felice Damiano Torricelli